

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 20 gennaio 2005.**

Albonetti, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Duca, Fini, Fiori, Foti, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Nicotra, Pecoraro, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosato, Rosso, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tagliatela, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Duca, Fini, Fiori, Foti, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa,

Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Nicotra, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosato, Rosso, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tagliatela, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trupia, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 gennaio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BIMBI: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (5540);

CÈ: « Norme in materia di polizia locale » (5541);

POLLEDRI e DIDONÈ: « Disciplina delle attività professionali grafiche e fotografiche » (5542);

LUCCHESI: « Disposizioni in materia di accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra » (5543);

ONNIS ed altri: « Modifiche all'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, e abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu » (5544).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 19 gennaio 2005 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003 » (5545);

dai ministri degli affari esteri, delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 » (5546).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 19 gennaio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2516 — « Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3744-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CAPITELLI ed altri: « Disposizioni per garantire l'autonomia professionale della dirigenza scolastica » (5502) *Parere della VII Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

S. 2516. — « Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3744-B) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

PERROTTA: « Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui » (5509) *Parere delle Commissioni I e VII;*

PERROTTA: « Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale » (5511) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

LETTIERI e BENVENUTO: « Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa e di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura » (5446) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in materia di agenti di cambio » (5520) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

COLASIO: « Concessione di un contributo all'Accademia di studi italo-tedeschi di Merano » (4754) *Parere delle Commissioni I e V;*

PERROTTA: « Interventi in favore delle università e degli istituti superiori non statali » (5512) *Parere delle Commissioni I e V.*

Annuncio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

In data 15 gennaio 2005 — ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 — dal tribunale di Roma, prima sezione penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (n. 49621/02 RGNR) a carico del deputato Vittorio Sgarbi, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Roma sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 14).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 14 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti la deliberazione n. 1/2005/G, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 dicembre 2004, con la quale la sezione centrale ha approvato la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2005.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere del 24 novembre 2004, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: LION ed altri n. 9/1707/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 febbraio 2002, Giovanni BIANCHI n. 9/1707/10 e CAMO n. 9/1707/15, accolti in parte dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure relative all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 1° dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: BANTI ed altri n. 9/4963/1, MOTTA ed altri n. 9/4963/2 e BATTAGLIA ed altri n. 9/4963/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 giugno 2004, concernenti misure per il potenziamento della rete infrastrutturale di Parma.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la relazione annuale sull'andamento del trasporto su strada relativa-

mente agli incidenti, ai consumi energetici, alla congestione ed agli effetti della liberalizzazione (doc. CLXXXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 2 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MONGIELLO ed altri n. 9/4553/5, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente le provvidenze economiche in favore dei familiari delle vittime di attentati terroristici all'estero.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate nell'ambito della procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, in ordine alle proposte di legge Mazzocchi « Dispo-

sizioni a tutela dei consumatori in materia di regolamentazione nel settore dei materiali gemmologici in commercio » (4814) e Zanettin ed altri: « Disposizioni per il monitoraggio dell'umidità dei cereali » (2352).

I predetti documenti sono trasmessi alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 18 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità stessa in merito al disegno di legge, recante la disciplina dei servizi sostituivi di mensa aziendale.

Questo documento è stato trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, N. 279, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA COESISTENZA TRA LE FORME DI AGRICOLTURA TRANSGENICA, CONVENZIONALE E BIOLOGICA (5463)

(A.C. 5463 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Finalità).

1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e speri-

mentazione, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).

ARTICOLO 2.

(Salvaguardia del principio di coesistenza).

1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le ca-

ratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.

3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

ARTICOLO 3.

(Applicazione delle misure di coesistenza).

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.

2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

ARTICOLO 4.

(Piani di coesistenza).

1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le

condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.

3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.

ARTICOLO 5.

(Responsabilità).

1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse.

2. L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.

3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui

all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

ARTICOLO 6.

(Sanzioni).

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

ARTICOLO 7.

(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il « Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche ».

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza.

3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio.

4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 8.

(Norme transitorie).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.

ARTICOLO 9.

(Norma finanziaria).

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5463 – Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

al comma 1, dopo la parola: « sperimentazione » sono inserite le seguenti: « autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, » e dopo la parola: « economica, » sono inserite le seguenti: « il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale ».

All'articolo 2:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette »;

al comma 3, dopo la parola: « assicurare » sono inserite le seguenti: « agli agricoltori, agli operatori della filiera ed » e le

parole: « transgenici e non transgenici » sono sostituite dalle seguenti: « convenzionali, biologici e transgenici ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « transgeniche e non transgeniche, » sono sostituite dalle seguenti: « transgeniche, biologiche e convenzionali, » e dopo le parole: « di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare » sono sostituite dalle seguenti: « per realizzare »;

al comma 3, le parole: « imprenditori agricoli » sono sostituite dalle seguenti: « conduttori agricoli » e la parola: « dirette » è sostituita dalle seguenti: « previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1, possono istituire un apposito fondo, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 4 ».

All'articolo 5:

al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

« Chiunque cagiona danni ad altri a causa della inosservanza delle misure pre-

scritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento »;

al comma 2, le parole: « L'imprenditore » sono sostituite dalle seguenti: « Il conduttore ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: « Comitato » è inserita la seguente: « consultivo »;

al comma 2, dopo le parole: « nella materia » sono inserite le seguenti: « e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto, » e sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) »;

al comma 3, la parola: « predispone » è sostituita dalla seguente: « propone » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 »;

al comma 4, le parole: « ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni » sono soppresse;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « destinate all'immissione sul mercato » sono sostituite dalle seguenti: « , ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione, ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9 — (Norma finanziaria). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(A.C. 5463 — Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3.

(Applicazione delle misure di coesistenza).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e l'impatto della commistione tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali con le seguenti: per le colture preesistenti l'introduzione delle coltivazioni transgeniche.

3. 1. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare.

3. 50. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.

*3. 24. La Malfa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.

***3. 26.** Manzini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche con riferimento alle aree di confine tra regioni.

3. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Marcora.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della ricerca in agricoltura, anche nel settore delle biotecnologie.

3. 20. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di proteine vegetali esenti da organismi geneticamente modificati.

3. 21. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di sementi esenti da organismi geneticamente modificati.

3. 22. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella, Reacci.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province

autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali;

g) delle condizioni climatiche, topografia, modelli produttivi, sistemi di rotazione, strutture aziendali che possono influenzare il grado di contaminazione tra colture geneticamente modificate e non geneticamente modificate.

3. 14. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee, anche a copertura dell'intero proprio territorio.

2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.

3. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.

3. 13. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.

***3. 11.** Marcora.

Al comma 2, sopprimere le parole , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.

***3. 23.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nella redazione dei piani di coesistenza, i ministeri, le regioni e le province autonome fanno riferimento ai principi della buona pratica agricola, intendendo per questa l'insieme dei metodi di gestione, delle pratiche di separazione già collaudati e dell'esperienza agricola relativa alle pratiche di produzione sementiera.

2-ter. Nella redazione dei piani di coesistenza, il complesso delle norme tecniche

è finalizzato a garantire che, nei prodotti risultanti dalle diverse colture, la presenza accidentale di OGM non superi la soglia di cui al regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

3. 25. La Malfa.

ART. 4.

(Piani di coesistenza).

Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

***4. 1.** Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

***4. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

***4. 15.** Marcora.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: da adottarsi entro aggiungere le seguenti: e non oltre.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: all'articolo 4 aggiungere le seguenti: e, comunque, non oltre il termine ivi previsto, fermo restando in ogni caso l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nel rispetto della normativa vigente.

4. 20. Stradella, Armani.

Al comma 1, dopo le parole: da adottarsi entro il aggiungere le seguenti: termine perentorio del.

4. 21. Ricciuti, Masini.

Al comma 1, sostituire le parole: per realizzare la con le seguenti: , con particolare riferimento alla buona pratica agricola, le condizioni e le modalità per assicurare.

4. 27. La Malfa.

Al comma 1, sostituire le parole: realizzare la con le seguenti: prevenire i possibili danni provocati dalla.

4. 6. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e tiene conto della difesa dell'agro-biodiversità.

4. 26. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di coesistenza contiene specifiche indicazioni per l'organizzazione dei piani di sorveglianza, nonché specifiche indicazioni per l'organizzazione di programmi di formazione rivolti agli operatori della filiera agroalimentare.

4. 22. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.

***4. 7.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.

***4. 16.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non adottino il piano di coesistenza entro il termine di cui al comma 1, le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati sono comunque consentite, nel rispetto delle regole e dei criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

4. 23. Ricciuti, Masini.

Al comma 3, sostituire le parole: assicurare la *con le seguenti:* prevenire i possibili danni provocati dalla.

***4. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole: assicurare la *con le seguenti:* prevenire i possibili danni provocati dalla.

***4. 14.** Marcora.

Al comma 3, sostituire le parole: e non transgeniche *con le seguenti:* , convenzionali e biologiche.

4. 50. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali che già prevedono disposizioni in

materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. 2. Vascon.

Al comma 3-bis, dopo le parole: un apposito fondo, *aggiungere le seguenti:* finalizzato a consentire il ripristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso,

4. 51. Governo.

(Approvato)

Al comma 3-bis, sostituire le parole: dall'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 ed è alimentato anche da contributi obbligatori a carico dei soggetti che mettono in coltivazione organismi geneticamente modificati.

4. 24. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: dall'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

4. 25. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Marcora.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Aree a vocazione sementiera). — 1. I piani di coesistenza adottati dalle regioni e dalle province autonome devono contenere misure speciali per la salvaguardia di aree a forte vocazione sementiera.

4. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

ART. 5.

*(Responsabilità).*SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 50.
*(NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO**All'emendamento 5. 50. del Governo, sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:*

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

0. 5. 50. 1. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, la parola: primaria.

0. 5. 50. 10. La Commissione.

*(Approvato)**All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: e le forme fino a: per l'utilizzo con le seguenti: nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,*

0. 5. 50. 11. La Commissione.

*(Approvato)**Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.

1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva.

1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e le forme di incentivazione per l'utilizzo di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo.

5. 50. (Nuova formulazione) Governo.

*(Approvato)**Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Il conduttore agricolo che riceve danno per effetto di coltivazioni geneticamente modificate ha diritto ad essere risarcito dal responsabile del danno stesso.

1-bis. Chiunque cagiona danni ad altri a causa dell'inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento.

1-ter. I soggetti di cui al comma 2, qualora ritengano che il danno non sia loro imputabile, sono tenuti a fornire la prova della propria estraneità al danno contestato.